

SEZIONE XXIV.

GALLERIA DEL LAVORO

1°

Le manifestazioni dell'opera manuale in azione, e degli apparecchi meccanici in movimento, allo scopo di esporre alla vista del pubblico le varie trasformazioni che subiscono le diverse materie per giungere ad un determinato prodotto, troveranno posto nelle Gallerie del lavoro.

2°

L'ordinamento e l'esercizio delle Gallerie del lavoro, sono posti sotto la direzione e la sorveglianza d'una Commissione composta di otto membri, scelti per la metà dalla Commissione per le Industrie Meccaniche, e per l'altra metà da quella per le Industrie Manifatturiere.

3°

La Commissione dà il suo avviso sulle domande degli Espositori, assegna il posto che i medesimi dovranno occupare, determina il modo di collocazione delle macchine, e propone all'approvazione del Comitato Esecutivo le discipline che concernono l'esercizio dei lavori e degli apparecchi in movimento.

La Commissione si varrà dell'opera di un Ufficio tecnico, che sarà costituito con norme e regolamenti da determinarsi dal Comitato Esecutivo, d'accordo colla Commissione.